



Egr.

Clienti

Loro sedi

Nuoro, 29 gennaio 2018

OGGETTO: La riduzione dei termini per la detrazione IVA dopo il D.L. n. 50/2017

Come già comunicato e meglio rappresentato nella nostra precedente "Lettera al Cliente N. 7/2017, mi preme rammentare L'art. 2, comma 1, del Decreto Legge N. 50/2017 ha apportato modifiche anche in tema **detrazione dell'IVA** prevedendo **che il diritto di detrazione dell'IVA sull'acquisto o sull'importazione di beni e servizi acquistati sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile e può essere esercitato al più tardi entro i termini per la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

Con le nuove disposizioni, e in attesa di ulteriori chiarimenti, l'IVA relativa ad acquisti di beni effettuati nel 2017 potrà essere detratta **al massimo entro il 30 aprile 2018**, termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'esercizio 2017.

Precedentemente al Decreto Legge n. 50/2017 il termine per la detrazione dell'IVA si estendeva fino alla data prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al **secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.**

L'art. 2, comma 2, del Decreto Legge è intervenuto invece in materia di **registrazione delle fatture di acquisto.**

Per effetto delle modifiche effettuate, il termine previsto per l'annotazione delle fatture d'acquisto è stato allineato a quello per l'esercizio della detrazione IVA.

Pertanto, la registrazione delle fatture sul registro acquisti deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- comunque non oltre il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IVA annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.



Studio Denti & Associati

Consulenza aziendale - Tributaria - del Lavoro

Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 Nuoro 08100
+39 0784 33484

Essendo stata a tal proposito pubblicata la circolare n. 1 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, riteniamo utile presentare uno schema riassuntivo delle indicazioni in essa contenute, riguardanti le fatture passive datate 2017.

Ipotizzando una fattura relativa all'anno 2017, abbiamo rappresentato diverse ipotesi in base al momento in cui essa sarà pervenuta al contribuente-cliente.

Inoltre, abbiamo inserito anche l'accorgimento – valido per la verità da sempre – di verificare se dalla data di effettuazione dell'operazione a quella di ricezione, siano o meno passati più di 4 mesi, limite di tempo imposto dall'art. 6 comma 8 del decreto sanzioni (D.Lgs. n. 471/97) dopo il quale il contribuente-cliente deve adoperarsi per regolarizzare l'operazione versando l'imposta per conto del proprio fornitore. Ciò in quanto una registrazione successiva a tale periodo di tempo esporrebbe nella sostanza il contribuente alla irrogazione della sanzione prevista (minimo 100% dell'imposta), nel caso in cui essa venga controllata dal Fisco.

Occorre pertanto porre la dovuta attenzione alla data di ricezione della fattura (vero elemento temporalmente rilevante) e distinguerla, laddove possibile (magari con l'aiuto della propria software house), da quella di registrazione, che può infatti avvenire ben oltre il termine dei 4 mesi su citato.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro Studio.

Studio Denti & Associati

Rag. Franco Denti